

		REPUBBLICA ITALIAN	A
		IN NOME DEL POPOLO ITA	LIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE			
	DI MILANO	material antifoliotación de desacroper	SEZIONE 22
riuni	ta con l'intervento dei Signo	orit .	المعتدون بهري
	TUCCI	VITO	Presidente e Relatore
	DOLCI	ALESSANDRA	Giudice
	SIFFREDI	, CLAUDIO	Gludice
	Annall adopter comment (paper innoces)	A. g.	MANITOTELLE DEMONSTRATE CONTROL OF THE STATE
	attente adoquire magnet regions require	мунов экспологический спосываем принавания	Dependential margina propagations properties
	annenthern intermites chemical redesertion	THE STREET STREET, STR	
ha e	messo la seguente	Sentenza	
	Il ricorso n. 4975/2018 positato il 05/10/2018		
- avverso CARTÉLLA DI PAGAMENTO nº 06820100008774803000 IRPEF-ALTRO 201 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO nº 06820110410604128000 IRPEF-ALTRO 201 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO nº 06820120129651919000 RADIODIFFUSIOI 2011			
ÇĢ	werso AVVISO DI INTIM ntro: ENTRATE - RISCOSSIC	AZIONE nº 068201890104899 NE - MILANO	86000 IRPEF-ALTRO 2006
proposto dal ricorrente: Addapartico del ric			
			j

SEZIONE

Nº 22

REG.GENERALE

Nº 4975/2018

UDIENZA DEL

28/05/2019 ore 15:00

PRONUNCIATA IL:

28/05/2019

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

difeso da:

PIRRO ANTONELLA MARIA VIA PONTE SEVESO 41 20125 MILANO MI

R.G.R. Nº 4975/2018

Svolgimento del processo

La signora (BENELLE CA Emputuela ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06820189010489986000 che le è stata notificata in data 07/05/2018 e con la quale viene invitata a pagare la somma complessiva di € 80.467,83 in riferimento ad una serie di cartelle analiticamente indicate ed emesse a seguito di omesso o ritardato pagamento di imposte varie tra cui Irpef, Addizionale Comunale, Addizionale Regionale, oltre interessi e sanzioni. La ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione impugnata. Rileva altresì che il termine di prescrizione dei tributi erariali è di cinque anni. Chiede perciò, in via principale, che venga dichiarato insussistente o comunque prescritto il credito vantato dall'erario; in via subordinata, che la pretesa tributaria venga ridotta.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando la legittimità dell'atto impugnato e specificando che il termine di prescrizione dei crediti erariali è decennale.

Motivi della decisione

Alla luce dei canoni interpretativi fissati dal Giudice di Legittimità a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 22397 del 17/11/2016 deve pacificamente ritenersi che le cartelle di pagamento non opposte non sono equiparabili ad una sentenza di condanna passata in giudicato e che, di conseguenza, i crediti da esse portati si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. e non in quello decennale indicato dall'art. 2953 c.c., posto che quest'ultimo termine di prescrizione trova applicazione solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Facendo applicazione del suddetto principio di diritto al caso di specie è d'obbligo rilevare che, per quanto risulta dalla documentazione prodotta dalle parti in causa, l'impugnata intimazione di pagamento è stata notificata alla ricorrente in data 07/05/2018; che anche le cartelle in essa menzionate sono state notificate nelle date per ciascuna indicate, ossia nell'arco temporale che va dal 02/03/2010 al 24/03/2017; che nessuna delle suddette cartelle è stata impugnata nei termini di legge e che non sono intervenuti fatti interruttivi del termine di prescrizione.

Di conseguenza, in parziale accoglimento del proposto ricorso, vanno dichiarati prescritti solo i crediti portati dalle cartelle notificate in data anteriore al 07/05/2013 ossia le cartelle n. 06820100008774803000, n. 06820110410604128000, n. 6820120129651919000 e n. 06820130128398220000. Per il resto l'impugnato provvedimento deve essere confermato. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.

P. O. M.

La Commissione in parziale accoglimento del ricorso dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle n. 06820100008774803000, n. 06820110410604128000, n. 6820120129651919000 e 06820130128398220000. Conferma per il resto l'impugnato provvedimento. Spese compensate.

Milano 28/05/2019

Il-Presidente rel.